

CITTÀ DI VENEZIA



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ TERRAFERMA
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma**

**RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA
VIABILITÀ TERRAFERMA
(C.I. 14687)**

PROGETTO ESECUTIVO

I

SCHEMA DI CONTRATTO

Venezia Mestre, agosto 2022

Il Progettista
arch. Diego Costantini
f.to digitalmente

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Diego Costantini
f.to digitalmente

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Oggetto: C.I. 14687 "RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA"

CUP F73D22000060004 – CIG

Affidamento lavori ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing., Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, affida a, di seguito denominato "Appaltatore", rappresentato da che, nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore generale o speciale di cui alla procura allegata, con domicilio, anche fiscale, in via n., C.F. e P.I., che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in oggetto. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'intervento prevede lavori di manutenzione straordinaria di alcuni percorsi pedonali nel territorio comunale della Terraferma.

Art. 2 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad €..... (Euro *in lettere*) di cui:

- a) € per lavori a misura/a corpo (*specificare*), ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010;
- b) € 12.000,00.= quali lavori in economia;
- c) € 17.847,57.= quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Il totale complessivo, comprensivo di I.V.A. al 22%, ammonta ad € (Euro *in lettere*).

Art. 3 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

L'Appaltatore si impegna ad intervenire entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, assicurando la disponibilità di personale e mezzi d'opera, nonché i materiali occorrenti per realizzare i lavori sopra descritti. Tale intervento si dovrà realizzare in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 4 – Penali per la ritardata o incompleta esecuzione

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine definitivo al precedente art. 3, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Art. 5 – Modalità di pagamento

L'anticipazione contrattuale, potrà essere concessa solo previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in base ai criteri e con le modalità di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino al raggiungimento del 90% (novanta per cento)

dell'importo contrattuale. La quota restante del 10% verrà liquidata come rata di saldo dopo l'ultimazione dei lavori a seguito dell'emissione del C.R.E.

Il pagamento dell'ultima rata di saldo avverrà previa costituzione della fideiussione di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'Appaltatore o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 4, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Adempimenti assicurativi

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. del rilasciata da, per l'importo di €= ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo oppure regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di €

Inoltre, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. in data rilasciata da..... Agenzia di, per un massimale di €

L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

Art. 7 – Subappalto

Previo autorizzazione della stazione appaltante, i lavori possono essere subappaltati, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, come segue:

- a) il subappalto dei lavori della categoria prevalente è ammesso, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice nel limite complessivo del 50% (cinquanta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori appartenenti alla categoria stessa;
- b) con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle indicate sub a), il subappalto è ammesso integralmente.

Art. 8 – Adempimenti lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 9 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) prima dell'inizio dei lavori (art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008).

Art. 10 – Certificato di regolare esecuzione

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattasi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

Art. 11 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore ha già trasmesso alla Stazione Appaltante gli estremi dei conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione

Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Art. 12 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del nuovo codice di comportamento interno approvato con delibera di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La Stazione Appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso

connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Art. 14 – Protocollo di legalità

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'URPV in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.. In tal caso sarà applicata a carico dell'Appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualevolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

Art. 15 – Divieto di cessione dei lavori

Non può essere ceduta l'esecuzione dei lavori affidati all'Appaltatore, neppure parzialmente. Ciò costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del C.C.

Art. 16 – Esonero di responsabilità

L'Appaltatore solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a deperimento, deterioramento, sottrazione anche dolosa di beni materiali, attrezzature e quant'altro di sua proprietà e/o di terzi comunque giacente in cantiere e/o nei locali che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente mettere a disposizione.

Art. 17 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore assume fin d'ora, sollevando l'Amministrazione Comunale, ogni e più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni che, con l'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore e/o i suoi dipendenti e/o incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto dell'Amministrazione Comunale e/o alle cose dell'Amministrazione Comunale o ad eventuali altre ditte comunque presente in cantiere o a proprietà contigue, nonché ogni responsabilità derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

I lavori saranno eseguiti come da indicazione della D.L.. Qualora l'Appaltatore non esegua i lavori e le opere affidategli con le modalità e le caratteristiche previste nel presente contratto e secondo le indicazioni della D.L., oppure le esegua con ritardo tale da arrecare pregiudizio alla programmata esecuzione dell'appalto da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta dell'inadempienza e intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potrà trascorso inutilmente il termine sopraccitato, dichiarare risolto il presente rapporto contrattuale per fatto e colpa dell'Appaltatore, fatte salve le penalità previste dal

presente contratto ed il risarcimento del maggior danno in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nel caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 19 – Controversie

La definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia.

Art. 20 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n. 131.

Il presente contratto, che consta di n. fogli, questo compreso, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Letto confermato e sottoscritto

Il Dirigente : (f.to digitalmente)

L'Appaltatore: (f.to digitalmente)